



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura per l'affidamento in concessione di servizi di mensa del tipo free-flow e del bar dell'Agenzia Spaziale Italiana – sede di Roma, via del Politecnico

CIG 6972594E94

Sommario

Premesse	2
1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara	2
2. Soggetti ammessi alla gara	3
3. Condizioni di partecipazione	3
4. Sopralluogo e Chiarimenti	4
5. Regole generali per la presentazione della documentazione e soccorso istruttorio	5
6. Comunicazioni	6
7. Divieto di Subappalto	6
8. Ulteriori disposizioni	6
9. Garanzia per la partecipazione alla procedura	6
10. Pagamento in favore dell'Autorità	8
11. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	8
12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	9
13. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa	10
14. Contenuto della Busta B - Offerta tecnica	16
15. Contenuto della Busta C - Offerta economica	16
16. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	17
17. Criterio di aggiudicazione	17
18. Operazioni di gara	19
19. Verifica di anomalia delle offerte	21
20. Definizione delle controversie	21
21. Trattamento dei dati personali	21
22. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto	21

Premesse

Il presente disciplinare, unitamente agli altri documenti di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Agenzia Spaziale Italiana, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento in concessione della gestione del servizio mensa del tipo free-flow e del bar dell’Agenzia Spaziale Italiana - – sede di Roma, via del Politecnico. La gara è esperita ai sensi degli artt. 144 e 164 e ss. D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi, sono meglio specificate nel Capitolato tecnico e i suoi allegati e nello Schema di contratto, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre approvata con decreto direttoriale n. 83/2017 del 22 febbraio 2017 e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del Codice.

È necessaria una gestione unitaria del servizio. Pertanto l’aggiudicazione avverrà su unico lotto.

La documentazione di gara comprende:

- il presente Disciplinare di Gara
- il Capitolato Tecnico (All. 1) a sua volta corredato dei seguenti allegati:
 1. Grammatatura delle pietanze e delle bevande;
 2. Caratteristiche merceologiche delle derrate;
 3. Linee guida redazione offerta tecnica;
 4. Planimetria dei locali mensa e bar
- lo schema di Contratto di Concessione (All. 2);
- Modello di Offerta Economica (All. 3);
- modelli di autodichiarazione (DGUE, MOD 1, MOD2, MOD 2bis)
- DUVRI

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dr. Aldo Lucisano (ASI- Via del Politecnico s.n.c. –ROMA - tel. 06.8567.802; asi@asi.postacert.it).

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1 La concessione ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio mensa del tipo free-flow e del bar dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
- 1.2 La prestazione principale è quella relativa a “Servizi di gestione mensa” - CPV 55512000-2.
- 1.3 La durata della concessione è di un triennio a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque dalla data di inizio attività del servizio, indicata in un apposito verbale di avvio delle attività firmato dalle parti.
- 1.4 Il valore presunto della presente concessione viene stabilito, per l’intero triennio, in base al tasso medio di frequenza di 180 unità giornaliere, in complessivi € 1.125.000,00 (unmilionecentoventicinquemila/00) (esclusa IVA) comprensivi degli oneri della sicurezza di natura interferenziale non soggetti a ribasso, pari a € 2.000,00.
- 1.5 L’ASI si riserva la facoltà di ripetizione nel triennio successivo alle medesime condizioni contrattuali.
- 1.6 In ragione di ciò, il valore del servizio oggetto del presente affidamento in caso di ripetizione nel triennio successivo è di € 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00) IVA esclusa.

- 1.7 Tale importo contempla anche il fatturato del servizio “Bar” che costituisce parte integrante della concessione e, come tale, sarà gestito insieme agli altri servizi sopraindicati.
- 1.8 Per le prestazioni di cui alla suddetta procedura selettiva non saranno riconosciuti al Concessionario corrispettivi e/o compensi, in quanto la società aggiudicataria sarà remunerata nei limiti degli utili commerciali derivanti dall’esercizio dei servizi oggetto della concessione stessa.
- 1.9 L’indicazione dell’importo della concessione ha comunque carattere presuntivo e, pertanto, il valore effettivo della concessione sarà determinato dagli incassi effettivamente percepiti, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’ASI e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni/ incassi di valore complessivo diverso a quello sopraindicato e/o ipotizzati dal Concessionario medesimo in sede di presentazione di offerta.
- 1.10 Alla scadenza del contratto di concessione, se in numero dei pasti forniti sarà inferiore a quello presunto, l’aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere.
- 1.11 A partire dal secondo anno si potrà procedere alla revisione annuale dei prezzi offerti, avendo a riferimento
- 1.12 gli indici pubblicati periodicamente dall’ISTAT e relativi all’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
- 1.13 Il concessionario sarà tenuto a corrispondere ad ASI i soli pagamenti relativi al contributo per costi fissi per i servizi indivisibili ed al rimborso forfettario per le utenze, i quali, sono individuati nella misura complessiva di € 12.000,00 l’anno.

2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici come definiti dall’art. 3 co. 1 lett. p) del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
In particolare:
 - 2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
 - 2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
 - 2.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 co. 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
- 2.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - 3.1.1 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; in caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente del raggruppamento deve possedere integralmente i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice.
 - 3.1.2 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- 3.1.3 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 3.1.4 le condizioni di cui alla disciplina dell'emersione progressiva (Legge 18/10/2001, n. 383);
- 3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
- 3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o, ai sensi dell'art. 48 co. 14, quale aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili). In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

4. Sopralluogo e Chiarimenti

4.1 Sopralluogo

- 4.1.1 Il sopralluogo è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
- 4.1.2 Il sopralluogo presso la sede dell'ASI di Roma, sita in Via del Politecnico snc, CAP 00133, potrà essere svolto dalle società interessate su richiesta inoltrata all'indirizzo PEC UISasi@asi.postacert.it. Nella richiesta di sopralluogo dovranno essere indicati nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il sopralluogo potrà avvenire sino a dieci giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte.
- 4.1.3 All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
- 4.1.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
- 4.1.5 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 4.1.6 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

4.2 Chiarimenti

4.2.1 È possibile **ottenere chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica indicato nel bando entro e non oltre il giorno **23 marzo 2017 h. 12.00**.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine ivi indicato.

4.2.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

4.2.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate in forma anonima sul sito dell'ASI.

5. Regole generali per la presentazione della documentazione e soccorso istruttorio

5.1 Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - allegato al presente disciplinare, (o in conformità ad esso), secondo le prescrizioni ivi contenute.

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai successivi punti devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando, a seconda del caso, i modelli indicati allegati al presente disciplinare.

5.2 La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:

a. devono essere sottoscritte del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

b. potranno essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, ai DGUE e alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

5.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

5.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana - potranno essere riportate in lingua inglese espressioni tecniche di uso comune.

5.5 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale afferenti all'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore dell'ASI della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a **€ 2.250,00 (euro duemiladuecentocinquanta/00)**. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a **dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge**.

5.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 5.5, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni dalla richiesta di regolarizzazione, nella quale saranno indicati i contenuti ed i soggetti che le devono rendere, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

5.7 **In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 5.6, ovvero in assenza dell'avvenuto pagamento della sanzione, l'ASI procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

5.8 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, terzultimo capoverso del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'ASI ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma non applica alcuna sanzione.

5.9 Ai sensi dell'art. 83 co. 9 ultimo periodo, costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6. Comunicazioni

6.1 **Nel DGUE i concorrenti dovranno indicare l'indirizzo PEC.** Salvo quanto disposto nel paragrafo 4.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dai concorrenti, ai sensi degli art. 52 co. 1 primo periodo e dell'art. 76 co. 6 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

6.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

6.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7 Divieto di Subappalto

7.1. Il subappalto non è ammesso.

8. Ulteriori disposizioni

8.1 È facoltà dell'ASI di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice.

8.2 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'ASI e comunicate con le modalità di cui al punto 6.1.

8.3 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del Codice.

8.4 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

8.5 Le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani, corrispondenti ad € 839,49, oltre IVA, in applicazione di quanto disposto dall'art. 216, comma 11, del Codice e dal DM MIT 2.12.2016 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'ASI entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

9. Garanzia per la partecipazione alla procedura

9.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo della concessione e precisamente ad € 45.000,00 (quarantacinquemila/00)-

9.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASI; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.
 - b. in contanti, con versamento presso la TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.;
 - c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Tali soggetti devono rispondere ai requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 9.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'ASI, valida sino alla conclusione del contratto stesso.
- 9.4 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere, ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice, conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dovrà essere integrata come di seguito.
- Le garanzie dovranno:
1. essere corredate dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'ASI, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 2. avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 3. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
 4. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - d. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia;
 - e. **a pena di esclusione, la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare**, in caso di aggiudicazione della concessione, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore dell'ASI, valida sino alla conclusione del contratto.
- 9.5 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 9.6 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata secondo le modalità previste nello schema di contratto.
- 9.7 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 93 co. 7 del Codice.
- 9.8 Si precisa che:
- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il

- raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni indicate al co. 7 dell'art. 93 del Codice;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di dette riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della garanzia nel caso in cui le certificazioni di cui al co. 7 del Codice siano possedute dal consorzio.

10. Pagamento in favore dell'Autorità

- 10.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 22 dicembre 2015 n. 163.
- 10.2 La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9, del Codice. **In caso di mancata sanatoria, l'ASI procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.**

11. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- 11.1 iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede all'estero, in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara, con indicazione della specifica attività d'impresa; se cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 381/1991, ovvero l'iscrizione nell'albo Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M. 23/06/2004.
Il requisito deve essere posseduto:
 - a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
 - b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come affidatarie della concessione oppure dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
- 11.2 aver realizzato, complessivamente un fatturato globale, al netto di IVA, non inferiore ad € 5.000.000,00 (€ Cinquemilioni/00) negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione dell'avviso relativo alla procedura, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
- 11.3 aver effettuato con diligenza forniture di servizi nel settore oggetto della procedura competitiva per committenti pubblici e privati, per un importo complessivo pari ad almeno € 2.500.000,00 (€ Duemilionicinquecentomila/00), negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione dell'avviso relativo alla procedura, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Il requisito relativo al **fatturato globale** -11.2 - deve essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto per almeno il 50% dalla società capogruppo/mandataria.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** – 11.3 - deve essere posseduto per almeno il 50% dalla società capogruppo/mandataria.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice, il suddetto fatturato minimo viene stabilito per assicurare all'amministrazione l'adeguatezza e affidabilità del servizio.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 11. 1 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui ai precedenti punti 11.2 e 11.3, ai sensi dell'art. 47 co. 1 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 11.1 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 11.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 47 del Codice.

11.4 Possesso di almeno due referenze bancarie rilasciate da primario Istituto di credito operante negli Stati membri della U.E. che possano attestare l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al fine dell'assunzione del servizio in oggetto;

Nel caso di imprese riunite, le suddette referenze bancarie dovranno essere almeno una per ciascuna delle imprese associate o facenti parte del consorzio quale esecutrici.

11.5 Possesso della seguente certificazione di qualità:

- a) UNI ISO EN 9001 rilasciata da organismi accreditati, riguardante il servizio di mensa aziendale oggetto della selezione;
- b) ISO 22.000:2005 rilasciata da Enti accreditati da organismo Sincert o equivalente per gli altri Stati;
- c) UNI EN ISO 22005:2008 Sistema di gestione della rintracciabilità da Enti accreditati da organismo Sincert.

In caso di RTI la certificazione dovrà essere posseduta da tutti i componenti del RTI o in caso di consorzio da tutte le imprese consorziate esecutrici del servizio.

11.6 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ASI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

11.7 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

12.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualunque mezzo **entro le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2017** presso l'Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico snc, 00133 Roma – Ufficio Protocollo. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

12.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso ASI, Agenzia Spaziale italiana, Ufficio Protocollo, in Roma, via del Politecnico snc. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni

indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

- 12.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

“Procedura per l'affidamento in concessione di servizi di mensa del tipo free-flow e del bar dell'Agenzia Spaziale Italiana”

CIG

Scadenza offerte: (data) _____, ore _____

NON APRIRE

Ufficio Protocollo

Agenzia Spaziale Italiana

Via del Politecnico snc, 00133 Roma”

- 12.4 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 12.5 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- A - Documentazione amministrativa;
 - B - Offerta tecnica;
 - C - Offerta economica.
- 12.6 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.
- 12.7 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

13. [Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa](#)

- 13.1 La Documentazione amministrativa sarà composta dai seguenti documenti:
- 13.1.1. DGUE e autodichiarazioni (**MOD.1 e MOD.2 e 2BIS**) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente; le stesse potranno essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
 - 13.1.2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, DGUE e **autodichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.**
 - 13.1.3. DGUE e autodichiarazioni (MOD.1 e MOD.2 e 2 BIS) devono essere rese in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
 - 13.1.4. Il DGUE, ai sensi dell'art. 85 del Codice, consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche

o terzi in cui si conferma che l'operatore economico, anche con riferimento ai vari soggetti eventualmente indicati nelle relative norme di riferimento, soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice.

N.B.: Il modello DGUE allegato consiste nella versione editabile del DGUE di cui al **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016**, come fornita dal MIT in attuazione delle relative Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016. **Ciascun partecipante dovrà dunque provvedere direttamente alla compilazione ed all'introduzione delle informazioni** richieste sopraindicate e meglio specificate nei punti seguenti:

A) In particolare ai sensi dell'art. 80 del Codice, il partecipante attesta, mediante il DGUE:

1. insussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

N.B. 1: La dichiarazione dovrà inoltre riguardare anche i soggetti espressamente indicati dall'art. 80, comma 3 del Codice utilizzando il DGUE ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B. 2: al fine di evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere si raccomanda la consultazione del punto 3 del Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016.

2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. insussistenza di violazioni gravi, come definite dall'art. 80 co. 4 del Codice, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

ovvero:

3. ottemperanza ai suddetti obblighi mediante pagamento o impegno vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. insussistenza, di alcuna delle seguenti situazioni
 - a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice, dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
 - c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali dimostrati con mezzi adeguati dalla stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

B) In particolare ai sensi dell'art. 83 del Codice, il partecipante attesta, mediante il DGUE

- i Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al precedente paragrafo 11.

N.B. Si precisa che:

1. Il DGUE di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 2. Il DGUE di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- 13.2 in caso di **Avvalimento**, il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e III del DGUE, nonché **allegare alla domanda quanto richiesto dall'art. 89 del Codice**.
- 13.3 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP (e art. 2, comma 3 lett. b) della successiva Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016), relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.
- 13.4 **dichiarazione sostitutiva (MOD. 1)** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. Relativamente alla *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, l'operatore economico dichiara: di non avere sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, ovvero di avere sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, ma di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.
 2. in merito alla disciplina dell'emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) dichiara: di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ovvero di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dall'Agenzia Spaziale Italiana approvato il 30.05.2014 ed entrato in vigore il 17.06.2014 (aggiornato al 14 settembre 2015, disponibile sul sito dell'ASI) e dichiara:
- di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, ai sensi del vigente codice di comportamento;
 - che nei propri confronti non è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
6. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la disciplina dei contratti pubblici oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
7. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
8. di non incorrere nei divieti di partecipazione multipla di cui all'art. 48 del codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l'ASI a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

ovvero

9. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Agenzia a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

L'ASI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

10. Autorizza l'ASI a trasmettere tramite posta elettronica certificata o via fax le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
12. di accettare, in caso di RTI e consorzi, che tutte le comunicazioni formali effettuate dall'ASI relativamente alla gara verranno effettuate esclusivamente alla mandataria;
13. in merito agli obblighi concernenti il segreto d'ufficio, dichiara:
- di impegnarsi a non divulgare notizie relative alle attività svolte presso gli uffici dell'Agenzia Spaziale Italiana, di cui sia venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita e/o della compilazione dell'offerta;
 - di impegnarsi a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione della visita e/o della compilazione dell'offerta;

- di impegnarsi ad adottare tutte le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui fosse venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita e/o della compilazione dell'offerta;
 - di impegnarsi a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che siano presenti alla visita e comunque collaborino alla compilazione dell'offerta – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra;
 - di impegnarsi a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
- 13.5 **documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 9, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva** (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, **dichiarazione** sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie ivi esplicitate ovvero copia conforme delle suddette certificazioni)
- 13.6 **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 140,00 (centoquaranta/00/ di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare di gara**
- 13.7 **referenze bancarie di cui al punto 11.4**
- 13.8 **ricevuta di avvenuto sopralluogo.**

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA:

- per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - 13.9 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
 - 13.10 Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio (**MOD. 2**).
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - 13.11 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - 13.12 Dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati (**MOD. 2**).
- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
 - 13.13 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - 13.14 Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (**MOD. 2**).
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
 - 13.15 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante (**MOD. 2 BIS**):
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 del Codice.

14. Contenuto della Busta B - Offerta tecnica

14.1 La busta recante la dicitura B – OFFERTA TECNICA – dovrà contenere, a pena di esclusione:

- l'offerta Tecnica in originale che dovrà consistere una proposta tecnica ed organizzativa rispondente ai requisiti riportati nel Capitolato Tecnico (All. 1) e relativi allegati e comprendente le informazioni di seguito specificate:
 - a) Progetto tecnico- Caratteristiche metodologiche e organizzative per l'esecuzione del Servizio;
 - b) Progetto tecnico organizzativo con le caratteristiche metodologiche ed organizzative e piano di controllo della produzione del servizio
 - c) Progetto tecnico - Piano alimentare e di menù.

I suddetti documenti dovranno indicare in maniera sintetica tutti gli elementi qualitativi che caratterizzano la proposta del concorrente. Sono pertanto da evitare divagazioni e/o dettagli superflui non specificati nelle Linee Guida alla predisposizione dell'offerta tecnica di cui al Capitolato Tecnico.

Attenzione: I costi dell'offerta non dovranno in alcun modo comparire nella documentazione contenuta nella Busta B, pena l'esclusione dell'offerta medesima.

14.2 L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

14.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

14.4 La mancata sottoscrizione dell'offerta **non potrà essere sanata** ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

15. Contenuto della Busta C - Offerta economica

15.1 La "Busta C" – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, a pena di esclusione l'offerta economica, riportante in lettere e in cifre i prezzi offerti.

15.2 In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e l'indicazione in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

15.3 L'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere redatta nelle forme indicate sull'apposito Modello (Allegato n. 3) e dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, con timbro e firma per esteso da parte del legale rappresentante. Nel caso di raggruppamento di imprese, l'offerta dovrà essere sottoscritta con timbro e firma per esteso da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate.

15.4 In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

15.5 L'offerta deve indicare non più di due decimali. In caso di indicazione di più di due decimali si procederà al troncamento al secondo decimale, senza alcun arrotondamento.

15.6 Pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta.

15.7 Eventuali modifiche sull'offerta economica, a seguito di errori di scritturazione dell'offerta, dovranno effettuarsi unicamente mediante annullamento del ribasso errato con un leggero tratto di penna che ne permetta ugualmente la lettura e con l'apposizione, in calce all'offerta, della formula "dicons euro" seguita dal ribasso esatto, indicato in cifre ed in lettere.

15.8 Saranno escluse dalla gara le imprese offerenti:

- a. che abbiano ommesso di presentare anche uno solo dei documenti richiesti a pena di esclusione o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto o che, comunque, non si siano attenute alle modalità previste a pena d'esclusione;
 - b. che abbiano formulato offerte sottoposte a condizione ovvero nelle quali siano sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni contrattuali specificate nello schema di Contratto e/o nella relazione tecnica, o che non rispondano alle prescrizioni minime indicate nella documentazione di gara;
 - c. che abbiano formulato offerte parziali.
- 15.9 L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
- 15.10 La mancata sottoscrizione dell'offerta economica non potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
- 15.11 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta per le diverse tipologie di prezzo di cui al Modulo di Offerta economica

16. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 16.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successiva delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.
- 16.2 I requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di partecipazione di cui al paragrafo 12, potranno essere comprovati mediante:
- 16.3 Per i requisiti del **fatturato globale e specifico**:
- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico
- Ovvero:*
- una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto della concessione per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
- 16.4 Si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del Codice.
- 16.5 Resta ferma la facoltà di ASI di verificare la veridicità e l'autenticità della documentazione presentata.

17. Criterio di aggiudicazione

- 17.1 L'affidamento in concessione è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, in base ai criteri indicati di seguito.
- 17.2 Il punteggio massimo attribuibile alle offerte presentate è pari a 100 (punteggio P), come di seguito ripartito:
- P1 Punteggio per l'offerta tecnica massimo punti **60**
 - P2 Punteggio per l'offerta economica massimo punti **40**
- Il punteggio P totalizzato da ciascuna ditta si ottiene sommando $P = P1 + P2$.

Il punteggio tecnico (P1) sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per le singole voci dell'offerta tecnica. Per quanto riguarda la proposta tecnica, il punteggio massimo attribuibile di punti 60 verrà così ripartito:

- a) Progetto tecnico organizzativo con le caratteristiche metodologiche ed organizzative e piano di controllo della produzione max punti 35, come di seguito ripartiti:
- modalità di organizzazione del servizio - approvvigionamento materie prime, modalità di preparazione e cottura, sanificazione e manutenzione; disponibilità di un centro di cottura dotato di apposita autorizzazione sanitaria, da utilizzare in caso di emergenza, ubicato a non più di 50 Km dal luogo in cui si deve svolgere il servizio. (max punti 12);
 - proposta di organizzazione e organigramma del personale che si intende impiegare nel servizio con il timing operativo. (max punti 10);
 - proposte migliorative (max punti 7);
 - esistenza di un piano di applicazione della sicurezza conforme alla norma OHSAS 18001:2007 Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro. (punti 3);
 - esistenza di un piano di autocontrollo relativo al servizio mensa e servizio bar, conforme alla certificazione UNI 10854: 1999. (punti 3);
- b) Piano alimentare e di menù max punti 25, come di seguito ripartiti:
- varietà e qualità nutrizionale dei menù (max punti 10);
 - qualità delle materie prime (max punti 5);
 - fornitori certificati UNI EN ISO 9001 (max punti 5);
 - prodotti e preparazioni gastronomiche per il bar (max punti 5).

Per ogni sub-elemento di carattere tecnico discrezionale, i componenti della Commissione di aggiudicazione esprimeranno individualmente i propri giudizi sui quali si applicherà la seguente scala di valutazione:

- 0 = insufficiente
 1 = sufficiente
 2 = discreto
 3 = buono
 4 = molto buono
 5 = eccellente

Il punteggio ottenuto dalla somma delle singole valutazioni dei commissari (parametrato proporzionalmente rispetto alla ponderazione prevista per ogni voce) sarà quello effettivamente attribuito come di seguito specificato:

$$V1 \times \frac{V2}{V3}$$

Dove:

- V1 = è il punteggio massimo previsto sulla singola voce oggetto di valutazione;
 V2 = è la valutazione attribuita all'offerta in esame, calcolata sommando le valutazioni dei singoli commissari;
 V3 = è il numero dei commissari della Commissione moltiplicato per la valutazione massima attribuibile.

Non saranno prese in considerazione le proposte il cui punteggio tecnico complessivo non sia superiore alla metà dei punti complessivamente assegnabili all'offerta tecnica e, pertanto, saranno ammessi al prosieguo della gara i soli concorrenti che avranno ottenuto il punteggio di almeno 30 punti nella valutazione dell'elemento qualitativo P1 "punteggio tecnico".

Il punteggio economico (P2) sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per le singole voci componenti l'offerta economica.

Per quanto riguarda la proposta economica, il punteggio massimo attribuibile di punti 40 verrà così ripartito:

B1) prezzo offerto per pasto completo	C = max punti 5;
B2) combinazione primo-contorno	C= max punti 4
B3) combinazione secondo-contorno	C= max punti 4
B4) prezzo offerto per primo piatto	C= max punti 4;
B5) prezzo offerto per secondo piatto	C= max punti 4;
B6) prezzo offerto per contorno	C= max punti 4;
B7) prezzo offerto per frutta/dessert	C= max punti 2;
B8) prezzo offerto per pane	C= max punti 1.
B9) somma dei prezzi contenuti nel listino prezzi per bar	C= max punti 12.

A ciascun prezzo compreso dalla lettera B1) alla lettera B9) espresso nel modello di offerta economica verrà attribuito un punteggio P_u secondo la seguente formula:

$$P_u = C \times (O_{\min}/O)$$

dove:

P_u	indica il punteggio attribuito al prezzo riferito alla singola voce;
C	indica il punteggio massimo attribuibile alla singola voce;
O_{\min}	indica il prezzo unitario più basso offerto dai concorrenti per la singola voce;
O	indica il prezzo unitario offerto dal concorrente per la singola voce.

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto.

- 17.3 L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei singoli punteggi riportati (offerta economica + offerta tecnica).
- 17.4 L'aggiudicazione potrà essere anche effettuata in presenza di una sola offerta valida.
- 17.5 La proposta di aggiudicazione della concessione, sarà formulata dalla Commissione giudicatrice all'Agenzia Spaziale Italiana **a favore dell'offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo (punteggi offerta tecnica + punteggi offerta economica).**

18. Operazioni di gara

- 18.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'ASI sita in Roma – via del Politecnico snc, CAP 00133 - nel giorno che verrà comunicato sul sito istituzionale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 18.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet dell'ASI fino al giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'ASI ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale dell'ASI di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.
- 18.3 Relativamente alla Documentazione Amministrativa, sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il RUP/la Commissione di gara nominata successivamente alla ricezione delle offerte, procederà in seduta pubblica:
 - i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o non abbiano proceduto al pagamento della sanzione, ove previsto, ovvero che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Al termine della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, l'ASI procederà ai sensi degli artt. 29 e 76 co. 3 del Codice.

18.4 Relativamente alla Offerta tecnica La Commissione, procederà in seduta pubblica:

- i. all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e in caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica, la Commissione procede all'**esclusione** del concorrente, non essendo possibile la regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

La Commissione procederà in seduta riservata:

- ii. all'esame dei contenuti dei documenti presentati, con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17;
- iii. all'esclusione del concorrente la cui offerta tecnica abbia conseguito punteggio inferiore a 30.

18.5 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali mancate ammissioni alla fase successiva della gara; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica la Commissione procede all'esclusione del concorrente, non essendo possibile la regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

18.6 Successivamente, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

18.7 Qualora il punteggio relativo al prezzo e i punteggi relativi all'offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando siano presenti le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, del medesimo articolo, la Commissione ne dà comunicazione al RUP, che procede alla richiesta e successiva verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici dell'ASI ovvero della commissione di gara. L'ASI escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

18.8 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

- 18.9 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 18.10 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e trasmette al RUP per gli atti conseguenti.

19. Verifica di anomalia delle offerte

- 19.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene, sulla base dei criteri indicati all'art. 97 del Codice.
- 19.2 Nel caso sia rilevata l'anomalia si procede a richiedere per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta l'ASI può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- 19.3 Si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
- 19.4 L'ASI può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito;
- 19.5 L'ASI esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

20. Definizione delle controversie

- 20.1 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto non rientranti nella giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. n. 104/2010, saranno decise dal Giudice Ordinario del foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro.

21. Trattamento dei dati personali

- 21.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. La presentazione dell'offerta comporta l'implicito rilascio del consenso al trattamento dei dati ai fini della procedura stessa (art. 18, co. 4, D. Lgs n.196/2003).

22. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

- 22.1 Prima di procedere all'aggiudicazione l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85 c. 5, procederà alla verifica della documentazione di comprova dei requisiti tecnico-finanziari e professionali, come descritto nel punto 17.1.
- 22.2 Nell'ipotesi in cui il servizio affidato in concessione non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
- 22.3 In caso di ulteriore impossibilità, il servizio affidato in concessione sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
- 22.4 La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla condizione di efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32 comma 7 nonché alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del valore della concessione, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103 del Codice. L'importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della la certificazione del sistema di qualità secondo quanto

- indicato al precedente para. 9.6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ASI;
- polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASI, al personale dell'ASI ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento dell'attività nonché dei danni causati ad operatori economici o stazione appaltante in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.
- 22.5 L'aggiudicatario della concessione dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dell'atto con apposizione della marca temporale entro la data che sarà fissata da questa Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'affidamento del servizio in concessione all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte. Qualora il Contratto fosse firmato da persona diversa da quella che abbia sottoscritto i documenti nel corso della procedura, tale persona dovrà comprovare i propri poteri mediante idoneo documento autenticato nelle forme di legge.
- 22.6 Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani.
- 22.7 In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.
- 22.8 **L'eventuale annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, da parte dell'Agenzia, comporterà l'immediata risoluzione come meglio specificato nella relativa clausola contrattuale.**

Il Direttore Generale
Anna Sirica

Allegati:

1. Capitolato tecnico
2. Schema di contratto
3. Modulo di offerta economica
4. Modelli di autodichiarazione (DGUE, MOD 1 e MOD 2 MOD. 2 BIS).